

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

COMPLIANCE

NEWSLETTER / DICEMBRE 2017



🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
t [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

NORMATIVA

1.1	3
Il Governo apre alle nuove norme sui reati agroalimentari	
1.2	4
Data Protection, pubblicata la norma UNI 11697:2017	
1.3	5
Whistleblowing: pubblicata la legge	

PRASSI

2.1	6
Whistleblowing: A.N.A.C. in prima fila per la predisposizione di linee-guida	
2.2	6
Working Party 29: pubblicate le "Linee Guida sul Consenso"	

GIURISPRUDENZA

3.1	9
Il rapporto di lavoro come "prezzo" dell'accordo corruttivo	
3.2	10
Sicurezza sul lavoro, formazione e informazione inadeguate fondano la responsabilità "231"	

NORMATIVA

1.1

Il Governo apre alle nuove norme sui reati agroalimentari

Nella riunione del 1° dicembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che prevede l'introduzione di nuove norme in materia di reati agroalimentari.

Il DDL si propone di intervenire su più fronti. Rispetto al Codice penale le novità riguardano i delitti contro l'incolumità e la salute pubblica: articolo 439 (Avvelenamento di acque o di alimenti); articolo 439-*bis* (Contaminazione o corruzione di acque o di alimenti); articolo 440 (Produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti); articolo 442 (Omesso ritiro di alimenti pericolosi); articolo 444 (Informazioni commerciali ingannevoli pericolose); articolo 445-*bis* (Disastro sanitario); articolo 452 (Delitti colposi contro la salute pubblica); articolo 516 (Frode in commercio di prodotti alimentari); articolo 517 (Vendita di alimenti con segni mendaci); articolo 517-*quater* (Contraffazione di alimenti a denominazione protetta) e articolo 517-*quater*.1 (Agropirateria).

Il provvedimento mira dunque a colmare le attuali lacune della legislazione penale e sanzionare in modo specifico *"le vere e proprie frodi nei confronti del consumatore finale, tenendo conto del valore prioritario assunto dalla "identità" del cibo quale parte irrinunciabile della cultura di territori, delle comunità locali e dei piccoli produttori locali, che definiscono, in sostanza, il "patrimonio alimentare"*.

Parte del testo normativo è poi riservata alle modifiche in materia di responsabilità amministrativa degli enti: verrebbero infatti aggiunti nuovi reati presupposto e disciplinato il contenuto dei *"Modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare"* (art. 6-*bis*).

Per quel che concerne i reati presupposto, verrebbero inseriti nel catalogo "231" due ulteriori articoli, 25-*bis*.2 e il 25-*bis*.3, che riprendono i nuovi o modificati reati del Codice penale.

Il primo (articolo 25-*bis*.2) assorbe i delitti riguardanti le frodi in commercio, attualmente disciplinati in maniera generica dall'articolo 25-*bis*.1, e ne prevede la punibilità con specifico riferimento alle frodi alimentari.

Il secondo (articolo 25-*bis*.3) regola invece i delitti contro l'incolumità e la salute pubblica (ad esempio, avvelenamento, contaminazione o corruzione di acque e alimenti; produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti).

Da segnalare poi l'ulteriore novità relativamente alla possibilità di nominare nelle piccole e medie imprese un Organismo monocratico. La norma si preoccupa di specificare che il componente risponda a criteri di professionalità e specifica competenza nel settore, attestata dall'iscrizione in un apposito elenco camerale.

1.2

Data Protection, pubblicata la norma UNI 11697:2017

L'Ente Nazionale Italiano di Unificazione ha pubblicato la nuova norma UNI 11697:2017, con cui vengono fornite specifiche indicazioni circa le attività professionali non regolamentate in ambito *data protection*.

La norma tecnica, sviluppata congiuntamente da UNINFO ed UNI, si dimostra di grande interesse per le molte società che entro il 25 maggio 2018 sono chiamate a nominare i propri Responsabili della protezione dei dati sensibili recependo non solo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679, ma anche le più recenti Linee Guida dei Garanti europei. È inoltre sviluppata secondo lo schema europeo chiamato EQF-European Qualification framework, che rappresenta la linea guida per sviluppare norme applicabili ad attività professionali non regolamentate.

Vengono quindi meglio definiti i profili professionali del Responsabile del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati, ai quali sono affiancati lo Specialista e il Valutatore privacy.

Lo "*Specialista Privacy*" è un soggetto che ha ricevuto una formazione specifica di almeno 24 ore, che può fornire supporto al Responsabile del trattamento, ad esempio, nelle varie sedi operative della società dislocate sul territorio.

Il *Valutatore privacy*, invece, deve aver partecipato ad un corso della durata minima di 40 ore e può prestare ai Responsabili primari un tipo di assistenza ancor più approfondita.



1.3

Whistleblowing: pubblicata la legge

La nuova legge n. 179/2017 in materia di *whistleblowing* ("*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*"), approvata definitivamente dalla Camera lo scorso 15 novembre dopo aver passato il vaglio del Quirinale, è stata pubblicata il 14 dicembre scorso in Gazzetta Ufficiale, n. 291.

La legge è entrata in vigore il 29 dicembre scorso.

PRASSI

2.1

Whistleblowing: A.N.A.C. in prima fila per la predisposizione di linee-guida

Con una nota del 15 dicembre scorso, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha comunicato di essere *"al lavoro per predisporre apposite Linee Guida per la gestione delle segnalazioni e istituire un apposito ufficio che si occuperà in via esclusiva del whistleblowing"*.

Il nuovo art. 54-*bis* del D. Lgs. 165/2001, modificato dalla legge 179/2017, prevede infatti che l'A.N.AC. adotti proprie Linee Guida per le procedure di gestione delle segnalazioni, sentito il Garante per la Privacy, così attribuendo un ruolo proattivo e centrale alla medesima Autorità in ambito anticorruzione.

All'A.N.AC. è infatti attribuita la vigilanza sull'adozione di eventuali misure ritorsive a danno dei segnalatori e la possibilità di condurre istruttorie per accertare l'adozione di misure discriminatorie, all'esito delle quali può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del responsabile che ha adottato le misure discriminatorie o nei confronti dell'Amministrazione che non si è dotata di procedure per la gestione delle segnalazioni.

Per rispondere ai nuovi compiti assegnati, l'Autorità nazionale anticorruzione si è pertanto assunta l'onere di predisporre apposite linee guida per la gestione delle segnalazioni, istituendo, inoltre, un apposito ufficio che si occuperà in via esclusiva di whistleblowing.

2.2

Working Party 29: pubblicate le "Linee Guida sul Consenso"

Il *Working Party 29* (Gruppo di Lavoro ex art. 29) ha provveduto a pubblicare nuove linee guida per l'applicazione del GDPR. Oggetto della trattazione il consenso e le indicazioni relative alla corretta interpretazione degli artt. 4 e 11 del GDPR, nonché la rilevanza del principio di trasparenza e le misure che il titolare deve adottare per fornire agli interessati le informazioni e le comunicazioni previste dal Regolamento.

La rilevanza di quanto predisposto dal WP 29 sta anche nel fatto che viene posto in essere un espresso richiamo al principio di responsabilizzazione del titolare di cui all'art. 5.2 del Regolamento, secondo il quale egli dovrà poter dimostrare in qualunque momento di aver applicato i principi fondamentali relativi al trattamento, tra i quali, oltre a quelli di liceità e correttezza, proprio il principio di trasparenza, disciplinato dal successivo art. 12.

Il WP29 precisa, infatti, che il rispetto dell'art. 12 dovrà essere garantito durante tutto il ciclo di vita del trattamento: prima che esso si avvii, nel corso dello stesso, così come ogni volta che si verificano fatti nuovi, quali ad esempio *data breaches*.

Il principio di trasparenza incide, quindi, sulle modalità con le quali le informazioni devono essere fornite alle persone interessate, sul contenuto delle informazioni stesse e sulla tempistica con cui devono essere fornite.

È così chiarito una volta di più che, all'entrata in vigore del nuovo Regolamento, i titolari dovranno rispondere della conformità delle informative anche rispetto al principio di trasparenza. Non solo: la mancanza del loro adeguamento alle nuove regole renderà illeciti i trattamenti in atto, indipendentemente da quanto finora previsto dal Codice privacy italiano.

Il WP29 richiama su questo punto il considerando 171, secondo il quale anche il trattamento in corso alla data di applicazione del Regolamento deve essere reso conforme alle nuove regole entro il 25 maggio 2018, compresi i consensi già dati, che potranno considerarsi validi solo se prestati in conformità al Regolamento stesso.

Leggendo più nello specifico, le linee guida contengono novità molto rilevanti, radicate tutte nei principi contenuti nell'art. 12 del GDPR e nella lettura che ne consegue rispetto agli art. 13 e 14 (cioè riguardo alle informative relative ai dati raccolti presso l'interessato e a quelle relative a dati raccolti presso terzi, considerati sullo stesso piano dal WP 29).

Il principio fondamentale che ispira il documento è il concetto di trasparenza che informa l'intero GDPR e che va oltre gli aspetti puramente giuridico-formali degli art. 13 e 14, poiché è volto a consolidare la fiducia delle persone interessate al trattamento dei dati.



Ne consegue che l'informativa debba essere fornita in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, con linguaggio semplice e chiaro, tenendo conto delle caratteristiche più comuni degli utenti e del loro livello di comprensione.

Una specifica raccomandazione riguarda il fatto che l'informativa sia data nella lingua usata non solo dagli interessati ma anche dai destinatari. I titolari, infatti, devono aver cura che le traduzioni siano di "qualità" adeguata e generalmente comprensibili dal gruppo linguistico di riferimento.

Infine, il GDPR chiarisce che non è necessario che l'informativa sia scritta, ma che possa essere data anche con icone (che dovranno essere indicate in futuro dalla Commissione) e/o con altri mezzi elettronici.

GIURISPRUDENZA

3.1

Il rapporto di lavoro come “prezzo” dell'accordo corruttivo

Con sentenza n. 53469/2017 la Corte di Cassazione si è soffermata sulla distinzione tra profitto e prezzo del reato, nonché sulla relativa possibilità di sequestrare il profitto, per equivalente, in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge Severino.

L'articolo 1, comma 75, lettera o) della Legge n. 190/2012 ha modificato l'articolo 322-ter, comma 1 del Codice penale, così da consentire, diversamente da quanto avvenuto nel passato, il sequestro sia del prezzo che del profitto del reato di corruzione.

Sul punto la Cassazione ribadisce che deve *“ritenersi pacificamente acquisito il dato secondo cui, mentre per “profitto” deve intendersi l'utile ottenuto in seguito alla commissione del reato, il “prezzo” va identificato in quello pattuito e conseguito da un soggetto come “corrispettivo” della esecuzione dell'illecito”*.

Nel caso in esame proprio la differenza tra queste due definizioni era stata alla base della decisione del Tribunale, che aveva annullato i sequestri preventivi disposti dal GIP a carico degli indagati.

In particolare, ad un pubblico ufficiale era stato contestato di aver favorito l'aggiudicazione del servizio di illuminazione pubblica a una società (senza alcuna gara), ricevendo *“quale controprestazione dell'accordo illecito”* la propria assunzione presso la stessa azienda.

Il giudice di merito aveva tuttavia qualificato il vincolo impresso dal GIP quale sequestro per equivalente del profitto e non del prezzo del reato e, come tale, non applicabile nel caso di specie, perché la modifica apportata dalla Legge 190/2012 era intervenuta successivamente al delitto contestato.

Non condividendo questa ricostruzione, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento del Tribunale, chiarendo che *“ciò che ha formato oggetto dell'accordo illecito [...] è la negoziazione ed il sorgere del rapporto di lavoro quale contropartita nell'ambito dell'accordo corruttivo; tale rapporto ha previsto sia*

la prestazione in denaro da parte del datore di lavoro (Srl), sia la prestazione lavorativa da parte del lavoratore”.

La stipula del negozio non è dunque intervenuta sulla base di una legittima e libera determinazione delle parti, ma ha costituito la contropartita (cioè il “prezzo”) di un accordo corruttivo tra datore di lavoro, “che ha inteso utilizzare il contratto per conseguire dei vantaggi non consentiti dall’ordinamento”, ed il lavoratore “che, da parte sua, ha inteso approfittare della funzione pubblica per conseguire vantaggi non connessi all’incarico pubblico ricoperto”.

3.2

Sicurezza sul lavoro, formazione e informazione inadeguate fondano la responsabilità “231”

L’adempimento degli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti, che grava sul datore di lavoro, “non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro”.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 53285/2017, così confermando la condanna a carico di un datore di lavoro e della società in relazione al reato e all’illecito amministrativo di lesioni colpose.

Nel caso in esame il dipendente – mentre smontava un macchinario – aveva seguito una procedura del tutto difforme rispetto a quella evidenziata nel manuale d’uso, al fine di ridurre i tempi della procedura. In particolare, l’operaio non aveva assicurato la stabilità dell’attrezzatura causando l’improvvisa discesa di una losanga che gli aveva perciò provocato gravi lesioni personali.

A seguito dell’episodio erano emersi la mancata predisposizione di un idoneo DVR e il difetto formativo del dipendente, correlati ad un risparmio di spesa e ad un maggiore rendimento ottenuto attraverso una riduzione dei tempi di lavorazione.

A nulla sono valse le affermazioni difensive, secondo cui il comportamento del lavoratore era da

considerarsi abnorme in virtù della valida formazione ricevuta e del fatto che si trattasse di un operaio esperto e che, tra l'altro, avesse contribuito attivamente alla definizione della procedura per lo smontaggio del macchinario, recepita nel manuale presente in azienda.

La Cassazione ha confermato la pronuncia d'Appello, che aveva invece evidenziato come il manuale non specificasse le condotte da evitare e i rischi collegati, il training formativo avesse riguardato l'uso dei carrelli elevatori e non l'utilizzo e lo smontaggio del macchinario in oggetto e i richiami verbali rivolti al dipendente non fossero mai stati seguiti dall'adozione di provvedimenti disciplinari.

Il bagaglio di conoscenza personale dell'operaio, quindi, secondo la Cassazione non poteva surrogare gli obblighi datoriali in materia di sicurezza che, quindi, non potevano dirsi assolti.

I giudici hanno ricollegato la responsabilità amministrativa ex "231" all'inidoneità del documento di valutazione dei rischi predisposto e all'inadeguatezza dell'attività di formazione e informazione del lavoratore (entrambi causa dell'infortunio), laddove, con riferimento al vantaggio/interesse dell'ente, hanno evidenziato *"l'incidenza della scorretta prassi aziendale accertata sul rapporto spesa-guadagno"*.

COMPLIANCE NEWSLETTER | DICEMBRE 2017 ▢

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 DICEMBRE 2017.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRATA LE PRINCIPALI NOVITÀ E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM